

Come comunicare con il SUAP dell'Unione ALPI OROBIE BRESCIANE (costituito dai Comuni di Edolo, Malonno, Corteno Golgi, Sonico, Paisco Loveno)

Ci si deve collegare al link:

<https://www.sportellotelematico.cmvallecamonica.bs.it/>

Perché le istanze al SUAP devono essere presentate in modalità telematica?

Perché l'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160 stabilisce che

[...] Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, [...], al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto. [...]

L'obbligo di presentazione telematica delle istanze è entrato in vigore

- il **29 marzo 2011** per ogni segnalazione o comunicazione riguardante attività produttive;
- il **30 settembre 2011** per le domande di autorizzazione riguardanti attività produttive.

Cosa dice il DPR 160/2010

Quello che segue è un breve commentario delle novità introdotte dal Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160 nella gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

Il SUAP è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale (Art. 2, comma 1)

[Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è] l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle "attività produttive", cioè delle attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.

Obbligo di presentazione telematica (Art. 2, comma 2)

Il decreto ha inoltre stabilito che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività ed i relativi elaborati tecnici e allegati siano presentati al SUAP esclusivamente in modalità **telematica**.

Trasmissione telematica tra enti (Art. 2, comma 3)

Anche la trasmissione della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento da parte del SUAP è attuata con modalità **telematiche** di ricevimento e di trasmissione.

Univocità dell'interlocutore (Art. 4, comma 1)

Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le Amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi

comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Divieto di gestioni alternative (Art. 4, comma 2)

Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad essi eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

Presentazione SCIA al SUAP (Art. 5, comma 1)

Nei casi in cui le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), la segnalazione è presentata al SUAP.

Comunicazione unica (Art. 5, comma 2)

La SCIA, nei casi in cui sia **contestuale alla comunicazione unica**, è presentata presso il **Registro Imprese**, il quale la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.

Trasmissione agli enti (Art. 5, comma 4)

Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità **informatica**, la **completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati**. In caso di verifica **positiva**, rilascia automaticamente la **ricevuta** e trasmette immediatamente in via **telematica** la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti.

Validità temporale della segnalazione (Art. 5, comma 5)

A seguito del rilascio della ricevuta, il richiedente **può avviare immediatamente l'intervento o l'attività oggetto della segnalazione**.

Cosa cambia con la presentazione telematica

| Istanza cartacea | Istanza telematica |
|---|---|
| L'istanza e gli allegati erano compilati su moduli di carta. | L'istanza e gli allegati sono compilati su moduli digitali. |
| Allegati cartacei in una o più copie, a seconda della necessità di trasmettere l'istanza ad altri enti. | Allegati digitali, in copia unica. |
| Il richiedente e gli altri soggetti coinvolti apponevano ai documenti la propria firma autografa. | Il richiedente e gli altri soggetti coinvolti appongono ai documenti la propria firma digitale. |
| La documentazione veniva inviata al SUAP per raccomandata o presentata all'ufficio protocollo del Comune. | La documentazione viene trasmessa al SUAP via Internet, oppure via Posta Elettronica Certificata. |
| Il SUAP inoltrava la documentazione agli enti interessati per raccomandata. | Il SUAP inoltra la documentazione agli enti interessati via Posta Elettronica Certificata. |

| | |
|--|---|
| Il protocollo del Comune rilasciava ricevuta di ricezione cartacea. | Il protocollo del Comune rilascia ricevuta di ricezione digitale. |
| Le comunicazioni erano firmate con firma autografa e spedite al richiedente per raccomandata. | Le comunicazioni sono firmate digitalmente e spedite al richiedente via PEC. |

scheda aggiornata il 11/12/2017